

**Sentenza 29 marzo 2022, n. 75**

75 - Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 29 marzo 2022; Pres. Cirillo, Est. Longo, P.M. Pallone; Proc. reg. c. s.c.s. D. e altri

**Responsabilità amministrativa - situazione emergenziale - regole ad hoc - violazione - responsabilità - sussiste.**

Costituisce fattispecie di responsabilità amministrativa la violazione delle minimali regole dettate per la gestione di una situazione emergenziale, che sia stata foriera di danno erariale (fattispecie relativa alla emergenza umanitaria determinata dall'afflusso di immigrati e disciplinata con OPCM n. 3924 del 18 febbraio 2011, in cui è stata accertata la responsabilità del soggetto attuatore e della affidataria dei servizi).

**Responsabilità amministrativa - emergenza umanitaria - procedura di affidamento di servizi di accoglienza - in violazione delle minimali regole procedurali dettate dalla normativa emergenziale - gravi violazioni nella fase esecutiva del rapporto - occultamento delle carenze riscontrate in sede ispettiva - sussiste.**

Sussiste la responsabilità amministrativa del soggetto attuatore e della affidataria di servizi per la violazione delle minimali regole di affidamento proprie del procedimento emergenziale (in specie, secondo quanto previsto dalla OPCM n. 3924 del 18 febbraio 2011 e successivi atti) e per il grave inadempimento nella fase esecutiva del rapporto (rilevato dalle già in sede di ispezioni amministrative), cui è tuttavia seguito il pagamento integrale dei compensi pattuiti (in specie, è stata accertata la responsabilità del soggetto attuatore, nonché della affidataria del servizio di accoglienza degli immigrati, per aver concluso una convenzione affidata in via diretta - a soggetto inizialmente inesistente - senza eseguire alcuna minimale procedura competitiva, in assenza di un contratto in forma scritta, e pagando, a seguito di regolarizzazione, l'attività prestata senza titolo giuridico; per aver affidato in via diretta il servizio stabilendo il corrispettivo nella misura massima prevista a soggetto non autorizzato a operare nel settore; per aver pagato integralmente all'operatore i compensi pattuiti pur a fronte di gravi inadempimenti accertati in sede ispettiva e che avrebbero legittimato la risoluzione o il recesso dalla convenzione, prescrivendo, invece, solo degli adeguamenti e senza verificarne l'ottemperanza).

**Responsabilità amministrativa - determinazione del danno - vantaggio conseguito dall'amministrazione - fattispecie - servizio di accoglienza ai migranti - assistenza minimale - rileva nella determinazione del danno.**

Art. 1, comma 1, l. n. 20/1994

Ai fini della concreta determinazione del danno, occorre tenere conto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. n. 20/1994, del pur minimale (e impropriamente strutturato) vantaggio conseguito dall'Amministrazione (*sub specie* dell'aver la cooperativa affidataria dei servizi di accoglienza ai migranti verosimilmente garantito agli immigrati, per il periodo di effettiva disponibilità dei locali, almeno un tetto di protezione dalle intemperie e il minimale vitto giornaliero).